

ASSOCIAZIONE GRUPPO ANZIANI "CASA ROSA"

STATUTO

1098/3 del
12 AGO 2018
Allegato all'atto

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice Terzo Settore), un'Associazione di Promozione Sociale denominata ASSOCIAZIONE GRUPPO ANZIANI "CASA ROSA" A.P.S. (d'ora in avanti l'Associazione).

Art. 2 - SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede in Via Europa n. 11 - TALINO (VA). L'associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovra' intendersi quale modifica al presente statuto. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione, che opera secondo metodo democratico e partecipativo e non pone alcuna discriminazione di appartenenza ai propri soci di carattere anagrafico, religioso, politico, etnico e culturale, di razza, sesso, nazionalità e altro, non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale:
la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
la promozione di relazioni interpersonali concrete e solidali tra le generazioni;
la beneficenza;
la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
l'impegno nel volontariato civile e solidale;
il sostegno, la collaborazione e la elaborazione di progetti, anche con le istituzioni pubbliche e le Associazioni, volti a promuovere ed assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti per gli anziani;
l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro famigliari conviventi o terzi, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi oggetto:
l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ivi compresa la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei famigliari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati; la conduzione di orti in una nuova ottica di riordino ambientale da un lato e dall'altro quale nuovo modo di produrre, ottimizzare trasformare i prodotti. Orti sociali come esperienza di qualità rispetto ai temi dell'integrazione e delle relazioni interpersonali. attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ivi compresa la complementare attività di organizzazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli associati e dei famigliari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non ci si avvalga di alcuno famigliari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non ci si avvalga di alcuno

Allegato

Francesco Umerto



strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n. 166 del 19 agosto 2016 e successive modificazioni; o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

▪ promozione della cultura della legalità;

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscriverne in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche. L'Associazione si impegna ad accettare e osservare - per proprio conto e per conto dei propri soci - lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le delibere degli organi nazionali dell'associazione di promozione sociale a cui eventualmente aderisce e delle strutture territoriali di quest'ultima.

Art. 4 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Luigi De Santis
Pierluigi Turchi

in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è inalienabile e non rivalutabile.

funzione dei programmi di attività.

= a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in

= a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;

deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

= all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle

I soci sono tenuti:

ART. 7 - DOVERI DEI SOCI

per attività concorrenziali.

sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi

l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la

in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante

hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione

dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui

modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati

particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con

inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In

Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta

e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (libro soci, libro delle adunanze

proponersi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché se maggiore d'età ha diritto di

l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per

socio purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni

ART. 6 - DIRITTI DEI SOCI

convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere

30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non

previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificare l'operato entro

all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale,

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri

stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli

versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento

appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non

di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo,

comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a

Enrico D'Amico

interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

richiamo scritto;
inefficienza temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;

inefficienza e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.
Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, i provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni con Enti pubblici; rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, altre entrate espressamente previste dalla legge; proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Giulio D'Amico
M. D'Amico

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di previsione e di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

L'assemblea dei soci approva il bilancio preventivo entro il 31 gennaio dell'anno in corso; esso deve essere depositato presso la sede sociale, a disposizione degli associati, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo;
5. il Collegio dei Proibiti.

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto

Giulio Olivero

Modesto

favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea."

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

E' ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- " elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- " approva il bilancio di previsione e di esercizio;
- " approva i regolamenti interni;
- " effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- " delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- " previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo; nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- " delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga eletto il Collegio dei Probiti;
- " delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- " può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 13 (tredici) eletti tra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Giulio D'Amico

MDPavetto

Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci è chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascrivere sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente;
 - il Vicepresidente;
 - il Tesoriere;
 - il Segretario;
 - i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.
- Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
- Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;

L'Organo di Controllo è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, (anche tra non Soci) eletti con le stesse modalità con le quali vengono nominati gli altri Organi

- redige apposita relazione di valutazione;
- verifica se il rendiconto di cassa corrisponde alle operazioni contabili;
- esercita il controllo contabile e verifica la regolare tenuta della contabilità sociale;

Organo di Controllo con le seguenti funzioni:

Anche se non previsto dall'art. di cui sopra, viene nominato dall'assemblea dei Soci, un compito attribuitigli dal Codice medesimo.

dall'Art. 30 comma 2 del Codice Terzo settore e, nel qual caso, svolgerà le funzioni ed i compiti attribuitigli dal Codice medesimo.

Art. 24 - ORGANO DI CONTROLLO

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere rieletto per 3 (tre) mandati consecutivi.

Assemblea dei Soci.
Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - in quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio da sottoporre ai bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica

Art. 23 - TESORIERE

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere rieletto per 3 (tre) mandati consecutivi.

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - SEGRETARIO

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.
aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e può affidare parte dei suoi poteri a membri del Consiglio Direttivo con specifica delega;

sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
convocare l'Assemblea dei Soci;

convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
Ha i seguenti compiti e poteri:

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere rieletto per 3 (tre) mandati consecutivi.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 21 - PRESIDENTE

- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di previsione e di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro rispettivamente il 31 gennaio e il 30 aprile di ciascun anno;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Genini Sergio Modesto

illegali (costituzione di una commissione elettorale, seggi e votazioni a scrutinio greco).
organo di controllo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 25 - COLLEGIO DEI PROIBIRI

rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla nomina del Collegio dei Proibiri. Il Collegio dei Proibiri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna all'associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Proibiri interviene in ogni controversia tra i Soci e tra questi e gli Organi dell'Associazione. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie. Esprime il proprio parere entro 30 giorni alla presentazione del ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni. In ogni seduta è disposto il verbale a cura del Presidente e del Segretario. I componenti il Collegio dei Proibiri eleggono nel suo seno il Presidente; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 26 - GRATUITA' DELLE CARICHE

utte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 27 - INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'

appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, di Città Metropolitana e di Giunta e di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro della Giunta comunale o delle unioni dei Comuni, ecc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica il componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive. Non possono, inoltre essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugi. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato), della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. La prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. La prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.

Art. 28 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 29 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio

Reini-Denny M. Oreste

Art. 30 - NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

"Adeguamento Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Gruppo Anziani "Casa Rosa" di Taino in data 27 luglio 2019, di cui si chiede l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo ai sensi del D. Lgs n° 117 del 03/7/2017 art. 82 comma 3, essendo l'Associazione iscritta al Registro Provinciale e regionale delle APS al n° VA - 70

Taino, 27 luglio 2019

Emilio Taino

Ugo Taino